

SENATO DELLA REPUBBLICA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

MARTEDÌ 4 MAGGIO 1954

(12^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MENGHI

INDICE

Disegni di legge:

« Ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale della pesca » (242) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag.	120, 121
CARELLI		121
GRIECO		121
SALARI, <i>relatore</i>		120

« Riforma dei Depositi cavalli stalloni » (362);
(Seguito della discussione e rinvio):

PRESIDENTE	109, 110, 112, 113, 115, 116, 118, 119, 120
BOSCO, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	118, 119, 120
BOSI	115
CARELLI, <i>relatore</i>	110, 113, 114, 115, 116, 117, 118
FANTUZZI	110
FERRARI	111
LIBERALI	109, 110, 112, 113, 118
MONNI	113, 114, 115, 119
SALOMONE	111, 112, 113, 114, 117, 118
SPEZZANO	110, 111, 114, 115, 116, 117, 118, 119
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste</i>	110, 112, 114, 115, 116, 117, 118

La seduta è aperta alle ore 18.

Sono presenti i senatori: Bosi, Bosia, Braschi, Carelli, De Giovine, Di Rocco, Fantuzzi, Ferrari, Grammatico, Grieco, Liberali, Menghi, Monni, Petti, Ristori, Rogadeo, Salari, Salomone, Spezzano e Stagno.

Intervengono i Sottosegretari di Stato per l'agricoltura e le foreste Vetrone e per la difesa Bosco.

FERRARI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e rinvio del disegno di legge: « Riforma dei Depositi cavalli stalloni » (362).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riforma dei Depositi cavalli stalloni ».

LIBERALI. Dichiaro fin d'ora che, dopo l'esame degli articoli, presenterò il seguente ordine del giorno: « L'8^a Commissione permanente, preso atto del parere concorde dei suoi componenti di addivenire alla graduale smobilitazione dei Depositi cavalli stalloni, non più consoni alle moderne esigenze dell'allevamento equino, considerato che solo l'allevamento del mulo è ancora utile alla difesa del Paese, invita il Governo a presentare, nel più breve termine possibile, uno studio per la graduale eliminazione della notevole spesa (circa 1 miliardo e mezzo) e per la riduzione dei Depositi stessi a tre (uno nell'Italia settentrionale, uno nell'Italia centrale ed uno nell'Italia meridionale), con l'organizzazione tecnica prevalente

per la produzione del mulo e lasciando all'iniziativa privata sotto la direzione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura il compito di regolare la produzione equina conformemente alle necessità agricole e sportive delle singole Regioni ».

CARELLI, *relatore*. Facendo riferimento anche a quanto è stato detto nell'ultima seduta, in linea di massima sono d'accordo sull'ordine del giorno presentato dal collega Liberali. Vorrei soltanto pregare il presentatore di apportare all'ordine del giorno la seguente modifica: anzichè dire « l'allevamento del mulo è ancora utile alla difesa del Paese » a mio parere si dovrebbe usare la dizione « l'allevamento del mulo ancora utile alle esigenze agricole e militari ».

LIBERALI. D'accordo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Accetto l'ordine del giorno come raccomandazione.

FANTUZZI. Avendo constatato che nell'ultimo testo del disegno di legge presentato dal Governo non sono comprese le richieste che avevamo presentato a proposito dell'utilizzo dei terreni e della loro destinazione, chiediamo che la discussione del disegno di legge sia rimessa all'Assemblea.

PRESIDENTE. Senatore Fantuzzi, desidererei che ella motivasse più esplicitamente la sua richiesta.

SPEZZANO. In verità non saremmo obbligati a rispondere a questa domanda dell'onorevole Presidente, ma per dovere di cortesia verso di lui, verso il rappresentante del Governo e verso i colleghi, precisiamo che noi vorremmo che la discussione di questo disegno di legge si facesse in Aula perchè, come i colleghi possono constatare, in questo periodo si discutono leggi per la formazione della piccola proprietà contadina e la parte più rilevante del presente disegno di legge è appunto quella che riguarda il passaggio di una parte dei terreni attualmente in possesso del Ministero della difesa al Ministero dell'agricoltura per essere poi rivenduti alla

Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Ora, poichè noi riteniamo che si debba fare la riforma fondiaria affrontando il problema direttamente e non per vie traverse, vorremmo che il provvedimento fosse discusso in Aula per aver modo di riaprire la discussione generale sulla riforma fondiaria.

CARELLI, *relatore*. Il collega Spezzano ha avuto occasione altre volte di ascoltare il mio punto di vista e può darmi atto che io sono stato sempre favorevole, anche nel corso della precedente legislatura, all'applicazione e alla estensione più ampia della riforma fondiaria su tutto il territorio della Repubblica. Ora, questo disegno di legge non infirma tale principio, ma favorisce una classe di lavoratori che in queste circostanze potrebbe essere agevolata dalla disponibilità delle terre rese libere. Non vedo quindi l'utilità di ritardare l'approvazione di questo disegno di legge e la conseguente distribuzione di circa 7.500 ettari di terra ai piccoli coltivatori diretti. D'altra parte sono convinto che il collega Spezzano, come tutti i colleghi dell'opposizione, si renderà conto che arrivare a formare la piccola proprietà contadina non significa rinunciare definitivamente alla riforma fondiaria su tutto il territorio della Repubblica o ritardarla. Concludendo, prendiamo oggi quello che ci viene messo a disposizione nell'interesse dei piccoli coltivatori; quando poi avremo tempo, dopo l'approvazione dei bilanci, discuteremo la riforma fondiaria e i contratti agrari. La 8^a Commissione permanente non ha mai negato il suo contributo e la sua azione a favore della riforma fondiaria. Pregherei quindi il collega Fantuzzi di ritirare la sua proposta di rimessione all'Assemblea: tutt'al più si potrebbe approvare un ordine del giorno per rendere possibile alla 8^a Commissione di pronunciarsi sulla necessità di discutere quanto prima la riforma fondiaria. A me sembra che così potremmo trovare un punto di contatto e potremmo accelerare l'approvazione di disposizioni che, se non saranno prese tempestivamente, non contribuiranno certo ad alleviare la condizione di persone che attendono con molta impazienza l'approvazione di questo disegno di legge il quale, come si è detto, interessa una vasta categoria di lavoratori.

SALOMONE. Io non credo molto nella efficacia della parola, ma verrei meno ad un preciso dovere se non rivolgessi vivissima preghiera ai colleghi dell'opposizione affinché non persistano nel rallentare il ritmo della discussione di questo disegno di legge. Il problema della riforma fondiaria è così importante che non può essere sminuito ritardando l'approvazione di questo modesto disegno di legge. Gli onorevoli colleghi dell'opposizione sanno che io su tale questione ho fatto dichiarazioni esplicite che mi hanno dato delle soddisfazioni attraverso dispiaceri apparenti; quindi nessuno più di me è convinto che il problema della riforma agraria generale dev'essere affrontato. Verrei meno però alla opinione che io ho degli egregi colleghi della sinistra se volessi davvero ridurre il problema della riforma fondiaria e generale a questo piccolo disegno di legge che è costato uno sforzo di cui non si può immaginare la gravità. Per sottrarre alla inutile occupazione da parte dei militari questi 7.500 ettari di terra c'è voluta veramente della buona volontà da parte del Ministro della difesa Taviani, il quale ha aderito alle mie insistenze. Io ebbi l'onore di patrocinare questo disegno di legge in seno al Consiglio dei ministri ed il ministro Taviani ha dovuto mettere in atto tutta la sua buona volontà per sottrarsi alle pressioni dei militari che non volevano assolutamente cedere questi terreni. Ora, dopo tutte queste fatiche, vedere ritardata l'approvazione di questo disegno di legge è cosa che mi dà un grande rammarico. Del resto, rinviare in Aula la discussione di questo progetto non significa che ritardarne l'approvazione.

Della piccola proprietà contadina ci siamo altre volte occupati e da parte dei colleghi dell'opposizione si è avuta una comprensione veramente ammirevole. Ora non capisco perchè non ci dovrebbe essere la stessa comprensione per la questione che stiamo esaminando. Quando presiedevo questa Commissione, costituiva per me un dolore particolare il vedere sottratto all'esame della Commissione stessa un disegno di legge. Talvolta, per necessità politiche, può esser comprensibile il rinvio di un disegno di legge all'Assemblea, ma nel caso presente non vedo proprio tale opportunità. Se vale l'esortazione di un amico, io

prego i colleghi di non insistere nella loro richiesta.

FERRARI. Il senatore Salomone mi ha preceduto nelle considerazioni e nella preghiera che io volevo rivolgere ai colleghi della sinistra. Li prego di valutare la possibilità di utilizzare 7.500 ettari di terra immediatamente e di tener presente che se il Ministro dell'agricoltura è riuscito ad ottenere che la Difesa rinunziasse a questi terreni, non è davvero il caso che proprio noi ci mettiamo a complicare le cose. D'altra parte l'ordine del giorno, presentato dal senatore Liberali, e sul quale noi siamo in linea di massima d'accordo, verrebbe ad essere in contrasto con la decisione eventuale di rinviare il disegno di legge in Assemblea. Il concetto, che ha ispirato il senatore Liberali, di voler economizzare circa 1 miliardo e mezzo di spese inutili perderebbe una parte del suo valore con un rinvio della discussione di questo progetto di legge! Prego pertanto gli onorevoli colleghi della sinistra di voler recedere dalla loro proposta.

SPEZZANO. Onorevoli colleghi, esistono motivi politici molto seri che il collega Salomone non ha indicato. Per esempio, è stato fatto l'esproprio di determinati terreni attraverso la legge Sila, ma nemmeno a farlo apposta sono stati incamerati 6.000 ettari già della Società dei beni rustici del Crotonese, che erano proprietà dello Stato e che oggi, nella contabilità dell'Ente, figurano come espropriati a proprietari privati, mentre, come ho detto, sono stati tolti allo Stato.

Tre giorni fa ci siamo dichiarati contrari al disegno di legge presentato dal senatore Canevari che disciplinava la conduzione delle aziende agricole pertinenti agli Enti pubblici territoriali e agli Enti pubblici di beneficenza e di assistenza. Tale disegno di legge aveva, secondo la relazione, lo scopo di assicurare un migliore sfruttamento delle capacità produttive dei beni rustici degli Enti predetti, di aumentare la possibilità di occupazione della mano d'opera agricola e di creare migliori condizioni nel lavoro agricolo, interessando tutti i lavoratori dell'azienda all'incremento della produzione.

Ora, se vogliamo ragionare, per seguire una linea conseguente, dovremmo concludere che, avendo una Costituzione che impone una riforma fondiaria, dobbiamo seguire la strada maestra che la Costituzione stessa ci indica.

C'è poi un secondo problema su cui noi siamo costretti ad insistere. Vorrei che il senatore Carelli si convincesse che noi non abbiamo nulla contro la piccola proprietà: si tratta però di vedere come la piccola proprietà è costituita e a danno di chi.

Ora noi potremmo anche ritirare la richiesta di rinvio all'Assemblea, e discutere ora questo provvedimento, ma, quando fossimo arrivati all'articolo 8, dovremmo convenire in questa subordinata, che i terreni ceduti dal Ministero della difesa fossero affidati all'Ente di riforma nella cui giurisdizione rientrano i terreni stessi, sottraendoli, per quanto concerne la loro distribuzione, alla discrezionalità della Cassa per la formazione della piccola proprietà contadina. Tutto al più, quindi, noi potremmo procedere nell'esame di questo disegno di legge e, giunti all'articolo 8, potremmo stabilire che la terra passa al Ministero dell'agricoltura senza specificare altro, stabilendo il criterio che la terra verrà data all'Ente di riforma competente in quella zona. Se gli onorevoli colleghi sono d'accordo in questo senso, noi ritiriamo la proposta di rinvio del disegno di legge all'Assemblea.

SALOMONE. A me sembra che in questo modo si possa andare verso una soluzione pratica, tanto più che non si tratta di una questione di principio.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la richiesta di rimessione all'Assemblea s'intende ritirata.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Poichè è stata ritirata la richiesta di rinvio all'Assemblea, potrei anche astenermi dall'intervenire nella discussione; ma desidero rilevare, proprio nell'interesse dell'agricoltura in generale, che se noi ritardiamo l'approvazione di questo disegno di legge, i 7.500 ettari di terreno non saranno disponibili per la prossima annata agraria. Questa è una delle tante preoccupazioni

che ci debbono spingere ad una sollecita approvazione del disegno di legge. Vorrei anche dire al senatore Spezzano di considerarmi un po' come suo compagno di partito e di voler ascoltare questo mio ragionamento: è possibile che il Governo, attraverso questo disegno di legge, voglia eludere la riforma fondiaria quando è notorio che questo provvedimento fu presentato per la prima volta nel 1946 e cioè quando il problema della riforma fondiaria non era ancora così agitato come oggi, per cui è assolutamente impossibile che allora il Governo pensasse di eludere con esso la riforma fondiaria? Oggi che la battaglia per la sottrazione di questi terreni al Ministero della difesa è stata vinta per merito dei Ministri che si sono succeduti al Dicastero dell'agricoltura, perchè ritardare ancora l'attuazione pratica del disegno di legge, con l'eventuale rischio di un « ritorno di fiamma » da parte dei militari? Io accetto senz'altro di iniziare la discussione degli articoli del disegno di legge. Posso dire che mi sarei atteso una richiesta di rimessione all'Assemblea all'inizio della discussione di questo progetto e cioè qualche anno fa, ma non oggi dopo che se ne è ritardata la discussione a causa di problemi del tutto estranei al Ministero dell'agricoltura come quello della riforma burocratica.

Ringrazio perciò il senatore Spezzano il quale, senza attendere i miei chiarimenti, è stato sensibile alle esigenze concrete della realtà ed ha voluto cortesemente ritirare la proposta di rinvio all'Assemblea.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

I ruoli del personale militare dei Depositi cavalli stalloni di cui ai regi decreti 4 maggio 1924, n. 966, 18 febbraio 1932, n. 166, 20 gennaio 1927, n. 119, e legge 9 maggio 1940, n. 368, sono soppressi.

LIBERALI. Io dichiaro di votare contro questo articolo perchè sono convinto che la sua approvazione è in contrasto col mio ordine del giorno. Noi infatti assumiamo già de-

gli impegni per il riordinamento dello *status* di 250 impiegati senza tener conto che con la riduzione del numero dei Depositi cavalli stalloni una tale cifra di impiegati è troppo alta rispetto alle esigenze effettive.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 1. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 2.

In sostituzione dei ruoli indicati nell'articolo 1, il Governo della Repubblica è delegato ad istituire entro 4 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presso il Ministero per l'agricoltura e le foreste, ruoli per i gruppi *A*, *B* e *C*, nel numero di sedici posti per il gruppo *A*, sedici per il gruppo *B* e sedici per il gruppo *C*, e per il personale subalterno, nel numero complessivo di 250 posti.

Con il provvedimento di cui al precedente comma, il Governo provvederà anche ad attuare il trasferimento del personale militare già appartenente al ruolo dei Depositi cavalli stalloni del Ministero della difesa, o comunque in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i detti Depositi, nei nuovi ruoli istituiti a sensi del suddetto primo comma.

Il trasferimento sarà attuato su domanda degli interessati da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e delle foreste entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sarà effettuato inquadrando ed assegnando ai vari gradi dei vari gruppi, anche in soprannumero ai posti che saranno stabiliti per ciascun grado, previo giudizio di apposite Commissioni, il personale medesimo tenendo presente le funzioni esercitate, l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti, e assicurando, comunque, a tutti i dipendenti inquadrati la conservazione del trattamento economico in atto goduto e la valutazione, ad ogni fine di legge, del servizio anteriormente prestato.

LIBERALI. Mi sono soffermato brevemente sull'articolo 1 in quanto mi è sembrato un non senso sopprimere i ruoli del personale militare

dei Depositi cavalli stalloni quando i Depositi stessi, anche se in numero ridotto, continuano a funzionare. Ora, essendo stato approvato l'articolo 1 mi sembra che siamo necessariamente obbligati ad approvare l'articolo 2.

SALOMONE. Onorevole Liberali, badi che non c'è dubbio che il testo dell'articolo 1 sia esatto nell'economia dell'intero disegno di legge. Se infatti si accettasse il suo punto di vista, la sostituzione dei vecchi ruoli di cui all'articolo 1 non sarebbe integrale ma parziale. Il suo ordine del giorno si rende poi necessario per effettuare una riduzione graduale dei ruoli stessi. Naturalmente la soppressione dei ruoli di cui all'articolo 1 non significa sostituzione; per questo appunto con l'articolo 2 si provvede alla sostituzione dei ruoli. Col suo ordine del giorno, a cui noi aderiamo, si invita il Governo a studiare il sistema più opportuno per una ulteriore riduzione del personale. Attualmente però una riduzione maggiore di quella prevista all'articolo 2 non è possibile.

PRESIDENTE. Per maggiore chiarezza della discussione, propongo di discutere l'articolo per commi separati. Iniziamo quindi l'esame del primo comma.

MONNI. Io propongo di sostituire le parole: « per il gruppo *A*, 16 per il gruppo *B* e 16 per il gruppo *C* », con le altre « per ciascun gruppo ».

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dal senatore Monni. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il primo comma dell'articolo nel nuovo testo emendato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Passiamo all'esame del secondo comma.

CARELLI, *relatore*. Io propongo che siano sopprese le parole: « del Ministero della difesa » in quanto superflue poichè questo comma si riferisce al personale militare.

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

12ª SEDUTA (4 maggio 1954)

MONNI. Faccio rilevare agli onorevoli colleghi che nella frase iniziale del secondo comma dell'articolo 2 è insito un contrasto inaccettabile. Infatti vi si legge:

« Con il provvedimento di cui al precedente comma, il Governo provvederà anche ad attuare il trasferimento del personale militare ecc. ».

Ora, il provvedimento cui si fa riferimento è quello con il quale si istituiscono i nuovi ruoli del personale. D'altronde al terzo comma si legge che il trasferimento sarà attuato su domanda degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Perciò sembra che non sia possibile collegare direttamente il provvedimento di trasferimento, in vista del quale gli interessati debbono presentare domanda entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla istituzione dei ruoli che può avvenire entro quattro mesi dalla stessa data.

SPEZZANO. Non tutto il personale dei Depositi passerà al Ministero dell'agricoltura. Ciò è stato detto dall'onorevole Salomone e deve essere evidentemente esatto; diversamente non si spiegherebbe la formulazione dell'articolo. Allora vorremmo conoscere l'entità attuale del personale addetto per vedere quanti dipendenti resterebbero fuori. Ma qui sorge un problema che noi della vecchia legislatura conosciamo perchè è lo stesso problema che è sorto per gli impiegati dell'U.N.S.E.A. Quando discutemmo quella questione si affacciò il problema dei caratteri discriminatori di coloro che avrebbero dovuto essere riassunti e cioè si discusse se ci si sarebbe dovuti regolare proporzionalmente ai vari gradi o in relazione allo stato di disagio economico. Arrivammo in conclusione ad una via di mezzo. Visto che anche qui ci sono delle persone che debbono essere sacrificate, dovremmo stabilire i criteri di massima attraverso i quali deve avvenire questo sacrificio.

Altro problema: si parla dell'inquadramento e mentre si dice che quelli che verranno inquadrati conserveranno il trattamento economico in atto, non si prevede invece a quali condizioni verranno liquidati coloro che non saranno mantenuti in servizio.

C'è poi un'altra questione e cioè che tutto viene fatto, previo giudizio di alcune Com-

missioni. Non si stabilisce però come queste Commissioni sono composte.

SALOMONE. No, la composizione delle Commissioni è stabilita.

SPEZZANO. Restano allora questi problemi: quanti sono i dipendenti che non vengono assorbiti e come si procede alla scelta di coloro che vorrebbero essere assorbiti, ma che non saranno soddisfatti.

CARELLI, *relatore*. A proposito dello scioglimento dell'U.N.S.E.A. ricordo bene ci fu una lotta ai ferri corti fra noi e il rappresentante del Governo, dopo la quale riuscimmo a strappare la concessione di qualche centinaio di posti per coloro che avrebbero dovuto essere licenziati. Faccio presente che la cosa qui è molto diversa e la situazione molto più favorevole per coloro che si trovano nei gradi inferiori. Il numero del personale si aggira intorno alla cifra di 380 individui. Di costoro vengono assorbiti 250 come palafrenieri scelti e palafrenieri semplici, che costituiscono il personale subalterno. Il numero dei palafrenieri semplici assume un'entità di considerevole importanza assommando a 150 elementi; i palafrenieri scelti sono 70 ed i palafrenieri capi 30. In complesso abbiamo 250 unità di personale di fatica di fronte a 16 unità nel gruppo C, 16 unità nel gruppo B ed altrettante nel gruppo A, e cioè lo stretto indispensabile per rendere funzionante e funzionale l'organismo che si va a creare.

Nessuno, in sostanza, rimane fuori perchè dei 380 attuali dipendenti, gli ufficiali rientrano a far parte dell'Esercito, e coloro che fanno parte del personale subalterno, se non sono riassunti, vanno in pensione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e foreste*. Per quanto riguarda i sottufficiali, abbiamo questa situazione: coloro che sono forniti del prescritto titolo di studio vanno al gruppo B, gli altri che non hanno il titolo di studio vanno ad occupare i 16 posti del gruppo C. Debbo poi aggiungere che per questo personale il Ministero dell'agricoltura ha ritenuto di formulare un'apposito comma dell'articolo 4 il quale prevede che se

entro 60 giorni dall'applicazione della legge, questo personale fa domanda di volontaria cessazione dal servizio, viene ad avere, in aggiunta al trattamento di quiescenza, un'indennità pari a mezza mensilità dell'ultimo stipendio per ogni anno di servizio effettivamente prestato.

MONNI. Riferendomi a quanto ho detto poc'anzi, io propongo che il testo del secondo comma dell'articolo 2 sia modificato nel modo seguente: « Il personale militare già appartenente al ruolo dei Depositi cavalli stalloni, o comunque in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso i detti Depositi, sarà trasferito nei ruoli istituiti ai sensi del primo comma ».

Questa mi sembra la formula migliore per eliminare l'incongruenza insita nella prima parte del testo attuale di questo comma.

PRESIDENTE. Vorrei pregare di proporre delle modifiche al testo del disegno di legge soltanto se esse siano indispensabili per la chiarezza del contenuto sostanziale di esso. Riferendomi perciò alla proposta di modifica presentata testè dal senatore Monni, lo pregherei di accedere alla mia richiesta di rimandare la modifica formale del testo del secondo comma a quando si farà il coordinamento del testo del disegno di legge.

Metto ai voti il secondo comma nel testo di cui ho già dato lettura, con la soppressione delle parole: « del Ministero della difesa » che sono evidentemente pleonastiche.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Resta inteso che in sede di coordinamento si procederà alle modificazioni formali che si riterranno opportune.

Passiamo all'esame del terzo comma.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io propongo che in questo comma, alla dizione « entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge » si sostituisca l'altra: « entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo » e ciò per dare tempo al Ministero dell'agricoltura di

istituire i nuovi ruoli prima che gli interessati presentino domanda di trasferimento.

BOSI. Io non ho ben capito questa parte che riguarda il trasferimento del personale nei nuovi ruoli. C'è un certo numero di dipendenti che va in pensione ma non si sa chi essi siano. In questo disegno di legge si parla di apposite Commissioni che provvedono a decidere i trasferimenti, ma non si ha alcuna sicurezza sui criteri che presiederanno a tali decisioni.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il motivo per cui si è perduto tanto tempo nell'iter di questo disegno di legge dipende dal fatto che nel testo originario si facevano maggiori distinzioni nei gradi, nei gruppi e nei ruoli. Questa parte è sembrata al Presidente del Consiglio materia collegata alla riforma della burocrazia e perciò si lavorò non poco per inserire in questo disegno di legge i nuovi criteri di suddivisione burocratica. Non ci siamo ancora riusciti perchè la riforma burocratica non è stata ancora attuata, ma io ho degli elementi per prospettare la attuazione concreta che dovrebbe avere questo disegno di legge. Per esempio, i sottufficiali sono complessivamente 32; a seconda del fatto che abbiano o meno il titolo di studio, essi saranno assegnati al gruppo B o al gruppo C, in numero di 16 per ciascun gruppo. Aggiungo ancora che in un articolo successivo del disegno di legge si dice che possono essere inclusi nei ruoli anche elementi in soprannumero, appunto a garanzia degli interessati; la immissione in soprannumero nei ruoli però ha un carattere esclusivamente personale.

SPEZZANO. A mio parere il problema rimane invariato: noi assumiamo soltanto 298 persone e le altre restano disoccupate; anche se messe in pensione, queste persone resteranno ugualmente danneggiate. E poi quali di esse saranno mandate in pensione?

CARELLI, *relatore*. Quando discutemmo un analogo problema in relazione allo scioglimento dell'U.N.S.E.A. facemmo un voto e nulla vieta ora che, approvato questo disegno di legge, formuliamo un ordine del giorno circa i

criteri da tenere presenti per la sistemazione del personale. Allora tenemmo conto dell'anzianità di servizio, del carico di famiglia e della situazione economica di ciascuno dei nuclei familiari. Il nostro voto fu accolto ed osservato e ciò è tanto vero che la graduatoria che era stata fatta in un primo momento in ordine alla sistemazione del personale già dipendente dall'U.N.S.E.A. fu modificata e ne fu fatta un'altra.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole Sottosegretario per il quale alla dizione « entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge » si sostituisce l'altra « entro 60 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al primo comma del presente articolo ».

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti il terzo comma dell'articolo 2 nel testo modificato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Art. 3.

Gli ufficiali e i sottufficiali dei soppressi ruoli dei Depositi cavalli stalloni che non si avvalgano della facoltà loro consentita dal terzo comma dell'articolo 2, saranno, a loro domanda, collocati nella riserva o a riposo, con diritto allo speciale trattamento economico previsto, per gli ufficiali, dal decreto-legge 14 maggio 1946, n. 384, e, per i sottufficiali, dal decreto-legge 13 maggio 1947, n. 500, oppure avranno diritto a restare nei ruoli dell'Esercito.

SPEZZANO. Qui vi è un contrasto evidente; per il modo come è formulato quest'articolo parrebbe che per il fatto stesso che uno di questi dipendenti presenti la domanda per passare al Ministero dell'agricoltura, vi passi senz'altro, perchè nell'articolo si prevede sempli-

cemente il caso della messa in liquidazione per coloro che non si avvalgano della facoltà consentita dal terzo comma dell'articolo 2 e cioè per coloro che non abbiano presentato la domanda.

Con la norma fissata nell'articolo 3 si provvede semplicemente a quegli impiegati i quali inizialmente non hanno fatto la domanda. Un dipendente dal soppresso Deposito cavalli stalloni che si rifiuti di passare nel ruolo del Ministero dell'agricoltura ha diritto di essere messo in pensione. Ma del dipendente dal Ministero della difesa che abbia fatto la domanda per passare al Ministero della agricoltura e che non l'abbia avuta accolta, che cosa succede?

CARELLI, *relatore*. Vi è il personale che presenta la domanda, perchè ha intenzione di rimanere in servizio e di non essere posto in pensione. Poi vi è il personale che non presenta nessuna domanda; è pacifico allora che, non presentando domanda, rimanga automaticamente fuori ed in tal caso si applica l'articolo 3. Quindi abbiamo posto una scelta al personale: può essere posto nella riserva o a riposo; ma per il personale che ha presentato domanda, la domanda verrà accolta in funzione del numero di coloro che non l'hanno presentata. Si tratta di constatare prima il numero di coloro che non hanno presentato la domanda per poter giudicare circa l'opportunità di assorbire quelli che hanno presentato la domanda stessa. Nell'eventualità di una eccedenza, allora si potrebbe applicare e si applicherà senz'altro quel criterio discriminante secondo il quale coloro che hanno presentato domanda saranno giudicati da quelle apposite Commissioni in funzione dei criteri che debbono applicare.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'osservazione fatta dal senatore Spezzano tende a chiedere un chiarimento su un caso che si potrebbe verificare, e cioè che la domanda presentata da un impiegato non venga accolta dall'apposita Commissione. Facciamo un caso: o è un ufficiale o è un sottufficiale o un militare di truppa. Vediamo che sorte hanno costoro nel presente disegno di legge. Se si tratta di un uffi-

ziale o di un sottufficiale, l'articolo 3 parla di coloro i quali, non avendo presentato domanda, hanno diritto al trattamento di quiescenza. Ma l'ultima riga dell'articolo 3 dice che «avranno diritto a restare nei ruoli dell'Esercito», cioè se qualche ufficiale o sottufficiale non viene ritenuto idoneo a coprire il posto nei ruoli del Ministero dell'agricoltura per Depositi cavalli stalloni, resta praticamente nell'Esercito.

Per quanto riguarda i graduati e i militari di truppa vi è l'articolo 4 che stabilisce: «Ai graduati e militari di truppa non inquadrati nei nuovi ruoli...». Potrebbe trattarsi di uno di quei militari di truppa che non è stato considerato idoneo dalla Commissione. Che sorte ha questo militare? Gli è liquidata la pensione secondo le norme di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 13 agosto 1947.

SPEZZANO. Non è così. L'articolo 3 considera semplicemente il caso di coloro, ufficiali e sottufficiali, i quali hanno fatto domanda; ma per coloro che non hanno fatto domanda per passare al Ministero dell'agricoltura si propongono due soluzioni: prima soluzione, vengono messi in liquidazione o continuano a restare nei ruoli dell'Esercito; seconda soluzione, che non è prevista, nel caso che l'impiegato abbia presentato domanda ma questa non sia stata accettata: in tal caso si applica l'articolo 3 o no? Se vogliamo applicare l'articolo 3 il problema è facile: coloro che non si avvalgano della facoltà loro consentita dal terzo comma dell'articolo 2 o che avvalendosi non abbiano avuta accettata la domanda saranno messi in pensione.

CARELLI, *relatore*. Siamo d'accordo.

SALOMONE. Il terzo comma dell'articolo 2 stabilisce che «il trasferimento sarà attuato su domanda dell'interessato da presentarsi al Ministero dell'agricoltura e foreste entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e sarà effettuato inquadrando ed assegnando ai vari gradi dei vari gruppi, anche in soprannumero ai posti che saranno stabiliti per ciascun grado, previo giudizio di apposite Commissioni, il personale medesimo tenendo presente le funzioni esercitate,

l'anzianità di servizio ed i titoli da ciascuno posseduti...». Il giudizio delle Commissioni dunque deve vertere sull'accettazione della domanda o sull'inquadramento? Dalla dizione di questo comma e dalle altre disposizioni risulta che tutte le domande presentate debbono essere accettate, perchè, se non fosse così, non ci sarebbe più il soprannumero. Io ritengo che il giudizio si riferisca esclusivamente all'assegnazione ai vari gradi; sicchè coloro i quali hanno fatto domanda debbono essere tutti inquadrati.

SPEZZANO. Io personalmente avevo interpretato l'ultimo comma dell'articolo 2 nel senso nel quale l'interpreta il collega Salomone; senonchè quando ho posto per ben due volte la domanda se venissero assunti tutti, mi si rispose che una ventina dovranno restare fuori. Visto e considerato che adesso interpretiamo il terzo comma in questa maniera, cessano tutte le questioni; però, collega Salomone, è una interpretazione che diamo noi, mentre purtroppo per le dichiarazioni avute dal rappresentante del Governo dobbiamo ritenere che non è questa la volontà del Governo stesso.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Tengo a precisare che dichiarazioni su questo punto non ne ho fatte, anzi ho detto che saranno assunti anche in soprannumero.

SPEZZANO. Ma siamo sempre partiti dal presupposto che sono 390 e che ne assumiamo 298. Ed allora?

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vi è una pianta organica di 298 dipendenti che è una cosa ben distinta dall'assunzione.

SPEZZANO. Se noi possiamo stabilire il concetto che tutti coloro i quali abbiano presentato la domanda passano al Ministero dell'agricoltura, nel ruolo regolare od in soprannumero, che la Commissione serve semplicemente per inquadrarli in quei determinati gruppi con quelle determinate funzioni, noi siamo d'accordo, ma in questo caso pregherei i colleghi di riservarci di formulare il terzo com-

ma dell'articolo 2 in modo tale da rispecchiare questa nostra volontà.

PRESIDENTE. Ciò non si può fare perchè l'articolo 2 è già stato approvato.

SALOMONE. Che l'interpretazione che si deve dare al terzo comma dell'articolo 2 sia quella che abbiamo dato ne viene da tutto l'ordinamento, perchè altrimenti coloro i quali non hanno fatto la domanda si troverebbero in una condizione di maggiore vantaggio rispetto a coloro che hanno fatto la domanda. Questa contraddizione non ci deve essere.

SPEZZANO. Desidero porre una domanda; chiedo cioè se il terzo comma dell'articolo 2 debba essere inteso nel senso che tutti coloro che presentano la domanda hanno diritto di passare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

CARELLI, relatore. Rispondo che è tutto giusto quello che è stato detto, ma, riportandomi a quanto affermato in precedenza, non dobbiamo dimenticare che vi è una Commissione che giudica e la Commissione potrà anche ritenere un elemento non idoneo ad appartenere al nuovo inquadramento. Ragion per cui è vero che tutti quelli che presentano domanda avrebbero diritto ad essere inquadrati anche in soprannumero, come ha specificato l'onorevole Salomone, ma questa loro appartenenza al nuovo inquadramento è in funzione del giudizio della Commissione; giudizio che sarà evidentemente stabilito secondo un criterio che noi potremmo fissare formulando un voto particolare nel senso che tutti coloro che non sono ritenuti in possesso dei requisiti per appartenere al nuovo inquadramento saranno posti a riposo o nella riserva.

LIBERALI. Propongo il seguente emendamento all'articolo 3: aggiungere in fine le parole « anche se avessero già presentato domanda di passaggio al Ministero dell'agricoltura », di modo che anche se fossero rifiutati dal Ministero dell'agricoltura per una ragione qualsiasi possano rimanere nell'Esercito.

SPEZZANO. Questa è la prima ipotesi che facevo io, ma dopo le dichiarazioni del se-

natore Salomone ci siamo spostati più avanti. Giustamente il collega Salomone interpreta il terzo comma dell'articolo 2 nel senso che la Commissione ha semplicemente la funzione di valutazione sull'inquadramento e non sul passaggio, che deve avvenire *ope legis*; di modo che se accettassimo questo emendamento faremmo un passo indietro. Noi dobbiamo invece risolvere la questione di coloro che non vogliono restare nei ruoli dell'Esercito e che non hanno presentato la domanda per passare al Ministero dell'agricoltura, perchè quelli che hanno fatto domanda debbono di diritto passare al Ministero dell'agricoltura.

VETRONE, Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste. Mi pare che per quanto riguarda gli ufficiali e i sottufficiali non vi è alcun dubbio, perchè in effetti quelli che presentano domanda sono già in servizio; tale domanda ha soltanto lo scopo di poter partecipare ad una specie di concorso presso il Ministero dell'agricoltura onde accertare se essi abbiano o meno tutti i requisiti per essere idonei ad occupare i posti che vanno ad istituirsi presso detto Ministero.

BOSCO, Sottosegretario di Stato per la difesa. Se non ricordo male, l'articolo 3 dell'originario disegno di legge non prevedeva l'alternativa per gli ufficiali e sottufficiali appartenenti ai ruoli dell'Esercito; vi era soltanto la questione dell'esame da parte della Commissione. Non vi era l'ultima parte del nuovo testo dell'articolo 3. In sede di Commissione della difesa fu osservato che sembrava poco conforme allo stato dell'ufficiale quello di obbligarlo a passare attraverso il vaglio di una Commissione che, secondo la relazione del disegno di legge, era una Commissione avente un potere di giudizio di idoneità, come diceva il collega Carelli, non di inquadramento, e si è voluto sottrarre l'ufficiale e il sottufficiale al giudizio di questa Commissione. Si è detto: se essi preferiscono affrontare il giudizio della Commissione, facciano pure la domanda, è a loro scelta, ma dobbiamo garantire ad essi lo stato che hanno attualmente, quello cioè di restare ufficiali o sottufficiali. Quale è la differenza pratica? Come sapete, per quanto riguarda gli ufficiali ed i sottufficiali vi

sono limiti di età diversi da quelli dei funzionari civili. Ed allora se fossero posti con inquadramento automatico ed obbligatorio nei ruoli del Ministero dell'agricoltura, questi ufficiali e sottufficiali avrebbero finito di usufruire di un privilegio e si sarebbe creato uno squilibrio rispetto alla legge sullo stato degli ufficiali. Ed allora, agli ufficiali e sottufficiali si è voluta concedere la scelta: se volete affrontare l'alea del giudizio della Commissione, presentate la domanda, ma, una volta presentata la domanda, il rapporto con l'Esercito è finito. Se invece non volete presentare la domanda, avete diritto di restare nello stato attuale occupato nell'Esercito, col diritto alla promozione e con tutti gli altri diritti inerenti allo stato di ufficiale e sottufficiale, e con i limiti di età fissati dalla legge sullo stato degli ufficiali. Questa è la portata dell'articolo 3 secondo l'intendimento della Commissione della difesa.

Vi è ora il problema riguardante i militari di truppa. Questo problema la Commissione della difesa ed il Ministero stesso non l'hanno considerato; qui si profila la questione se anche i graduati ed i militari di truppa debbano presentare domanda. Allora forse sarebbe opportuno salvaguardare anche la posizione dei graduati e dei militari di truppa col dire: se volete correre l'alea del giudizio della Commissione presentate domanda al Ministero dell'agricoltura; se però non volete fare domanda, bisognerebbe, anche per ragioni di equità, stabilire la stessa salvaguardia prevista per gli ufficiali e i sottufficiali. Debbo però lealmente riconoscere che questo problema non è stato studiato; quindi non posso ora dirvi se il Ministero della difesa può accettare il mantenimento in servizio di circa cento persone. Quello che posso dirvi è che raccomanderò al Ministero della difesa un esame più benevolo della questione.

SPEZZANO. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Sottosegretario della difesa mi hanno riportato alla prima impostazione che giustamente avevo fatto, di modo che ormai resta da risolvere la questione che noi come Commissione potremmo risolvere in due maniere: o ritornando a discutere l'ultimo comma dell'articolo 2, ammettendo che per il fatto stesso che fa la domanda, il Ministero dell'agricoltura

deve assumere a proprio carico il richiedente, oppure, modificando l'articolo 3, estendere la facoltà, che è data agli ufficiali e sottufficiali, anche ai graduati e militari di truppa. Noi non abbiamo alcuna preferenza per l'una o per l'altra soluzione.

PRESIDENTE. Come ho già detto, senatore Spezzano, dovrei oppormi alla prima soluzione per ragioni di procedura.

SPEZZANO. Ed allora resta la seconda soluzione, cioè modificare l'articolo 3; ma, visto e considerato quello che ci ha detto l'onorevole Sottosegretario alla difesa che non può assumere una posizione precisa come rappresentante del Governo e del suo Ministero, non so se a noi convenga modificare adesso l'articolo 3 oppure se convenga aspettare il parere che l'onorevole Bosco ci darà nella prossima seduta.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono a disposizione della Commissione, ma dovette lasciarmi il tempo necessario per studiare la questione e sentire il parere del mio Ministero.

MONNI. La preoccupazione del senatore Spezzano è questa: nel testo dell'articolo 3 non si prevede il caso di coloro che, pure essendosi valsi della facoltà consentita dal terzo comma dell'articolo 2, cioè pur avendo presentato domanda, non l'hanno avuta accolta. Ora si vorrebbe equiparare la posizione di costoro con la posizione di quelli che non hanno fatto la domanda.

SPEZZANO. L'onorevole Sottosegretario alla difesa ha già detto che il problema sotto questo aspetto è stato studiato, ma non accettato, perchè la Commissione della difesa è partita da questo presupposto: dal momento in cui tu dipendente del soppresso ruolo del Deposito cavalli stalloni hai scelto di sottoporli a questa specie di esame di concorso, non appartieni più a noi; sei padronissimo però di non correre quest'alea e di restare nell'Esercito. Questo diritto o questa facoltà è stata stabilito soltanto per gli ufficiali e i sottufficiali, ed io mi preoccupo di estenderla a tutto il personale.

Concludendo propongo di sostituire alle parole « gli ufficiali e sottufficiali » le altre « il personale dei soppressi ruoli » eccetera.

BOSCO, *Sottosegretario di Stato per la difesa* Non è opportuno l'emendamento del senatore Spezzano perchè l'articolo 2 tratta del personale in genere, mentre l'articolo 3 tratta specificatamente degli ufficiali e sottufficiali. Pregherei il senatore Spezzano di non preoccuparsi della forma perchè in questo momento trattiamo di una questione di sostanza. Il problema è chiarissimo: si tratta di assicurare anche ai militari di truppa il diritto dell'alternativa, o nell'Esercito o nei ruoli civili. Quello che vorrei ancora una volta ribadire è il concetto che dal momento che un ufficiale, un sottufficiale, un graduato o un militare di truppa hanno optato per la carriera civile, se non sono accettati dalla Commissione, non possono ritornare nell'Esercito. È una questione di principio che la Commissione della difesa ha inteso precisare e mantenere.

Pregherei pertanto la Commissione di sospendere la discussione di questo disegno di legge perchè altrimenti mi troverei costretto a chiedere il parere della 5ª Commissione, in quanto al soppresso servizio del Deposito cavalli stalloni non corrisponderebbe per l'Amministrazione militare la relativa utilità ed il Ministero della difesa verrebbe gravato di una massa di truppa senza poterla utilizzare.

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni la discussione del disegno di legge è rinviata alla prossima seduta.

(Così rimane stabilito).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale della pesca » (242).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Ripartizione dei ruoli dell'ex Commissariato generale della pesca ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

SALARI, *relatore*. Onorevoli colleghi, questo disegno di legge non è che la conseguenza

di provvedimenti legislativi già in vigore e quindi non c'è motivo di preoccupazioni da alcun punto di vista.

Con decreto-legge 31 dicembre 1939 il Capo del Governo di allora, ritenuto lo stato di necessità derivante da causa di guerra, istituì il Commissariato generale della pesca che era alle sue dirette dipendenze. Con successivo regio decreto 15 aprile 1940, furono emanate le norme sulle attribuzioni e sul funzionamento di questo nuovo Ente al quale furono devolute attribuzioni e funzioni già di competenza del Ministero dell'agricoltura. Successivamente, con altro decreto, si stabilì che i poteri e le attribuzioni esercitate fino a quel momento dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in base alle leggi e ad altri provvedimenti vigenti in materia di pesca erano da attribuirsi ugualmente a questo nuovo Ente. In un primo tempo si stabilì che il personale di questo nuovo Ente dovesse essere prelevato da altri Ministeri oppure potesse essere assunto con contratto con la qualifica di avventizio. Però con altro provvedimento successivo furono creati speciali ruoli organici con i quali si stabilì che il personale di questo Ente doveva essere suddiviso nel ruolo direttivo amministrativo col numero di 32 persone, nel ruolo ispettivo con 11 persone, nel ruolo d'ordine con 20 e nel ruolo subalterno col numero di 12.

Dopo la fine della guerra, con decreto 21 settembre 1944, questo Ente, chiamato Cogepesca, fu soppresso e con altro decreto del 31 marzo 1947 fu stabilito che le funzioni già da esso esercitate dovessero essere ripartite tra il Ministero della marina mercantile, che era sorto con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato del 13 luglio 1946, e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Quindi già dal 1947 si prevede che le funzioni di questo Commissariato generale della pesca dovessero essere ripartite tra il Ministero della marina mercantile ed il Ministero dell'agricoltura e delle foreste a cui in definitiva ritornavano le vecchie attribuzioni. Restava però in pendenza il problema del personale; ed allora col decreto legislativo del 7 maggio 1948 con il quale si stabiliscono le funzioni, le attribuzioni e gli organici del Ministero della marina mercantile, all'articolo 7, si prevede che con se-

8ª COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

12ª SEDUTA (4 maggio 1954)

parato provvedimento si sarebbe provveduto alla ripartizione dei ruoli organici dell'ex Commissariato della pesca. Questa è l'origine del disegno di legge che stiamo esaminando, che prevede la ripartizione del personale dell'ex Commissariato, il quale per una parte va al Ministero della marina mercantile e per il resto al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, oltre a quei dipendenti appartenenti al ruolo tecnico che fanno già parte di quest'ultimo Ministero.

Trattandosi di un provvedimento legislativo il quale non è che la pura e semplice conseguenza di una legge già in vigore, credo non possano sorgere dubbi sulla opportunità di approvarlo così come ci è proposto, tanto più che esso serve a dare una sistemazione definitiva ad un numero di persone che dal 1944 e cioè dalla data di soppressione dell'ente da cui dipendevano, si trovano in un vero stato di sbandamento ed hanno naturalmente diritto a veder stabilizzata una volta per sempre la propria situazione giuridica di fronte allo Stato.

CARELLI. Io faccio semplicemente un voto, e cioè che tutta l'attività della pesca sia assegnata al Ministero dell'agricoltura. Questo Dicastero ora si occupa della pesca e delle acque interne, mentre il Ministero della marina mercantile si occupa della pesca sui mari. Evidentemente il Ministero della marina mercantile dovrebbe occuparsi soltanto del natante, del mezzo per pescare, ma non del pescato. È necessario che siano coordinate le attività di questa branca produttiva in quanto essa non è che una parte di tutta l'attività produttiva zootecnica e come tale appartiene alla competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Io perciò faccio voti perchè la parte riguardante la pesca in sè e per sè venga attribuita esclusivamente al Ministero dell'agricoltura, lasciando al Ministero della marina mercantile il compito di interessarsi dei mezzi usati per pescare.

GRIECO. Sul disegno di legge presentatoci noi non abbiamo alcuna opposizione di fare. Circa il voto del senatore Carelli, poichè esso non comporta l'obbligo di una risposta concreta, vorrei che ci fosse data, quando possibile, una spiegazione amichevole per sapere

perchè non si fa una cosa che appare così ovvia come l'assorbimento della pesca nella competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Evidentemente ci debbono essere dei motivi molto seri, tanto più che in ogni Paese dove c'è la gestione statale della pesca, generalmente tale attività è compresa fra quelle di competenza del Ministero dell'agricoltura.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla discussione degli articoli di cui do lettura:

Art. 1.

In applicazione del decreto legislativo 31 marzo 1947, n. 396, i seguenti ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca, istituiti con regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, sono assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste:

- 1° ruolo tecnico scientifico (gruppo A);
- 2° ruolo dei servizi speciali (gruppo B);
- 3° ruolo dei servizi sussidiari (gruppo C);
- 4° ruolo subalterni (preparatori — capi piscicultori — piscicultori — operai).

(È approvato).

Art. 2.

I seguenti ruoli organici dell'ex Commissariato generale per la pesca, di cui al regio decreto 9 dicembre 1941, n. 1644, sono ripartiti, in attuazione dell'articolo 7, comma secondo, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615, fra il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quello della Marina mercantile, secondo la tabella annessa al presente decreto:

- 1° ruolo direttivo-amministrativo (gruppo A);
- 2° ruolo ispettivo (gruppo B);
- 3° ruolo d'ordine (gruppo C);
- 4° ruolo del personale subalterno.

A decorrere dalla data della presente legge, i ruoli direttivo-amministrativo, ispettivo, d'ordine e del personale subalterno, per la parte

attribuita al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sono assorbiti, rispettivamente, nei ruoli di cui alle tabelle I, IV, V e VI, annesse al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 502.

Con la stessa decorrenza, i ruoli direttivo-amministrativo, d'ordine e del personale subalterno, sono assorbiti, per la parte attribuita al Ministero della marina mercantile, rispettivamente nei ruoli di cui alla tabella annessa alla legge 17 febbraio 1951, n. 83 e di cui alla tabella A (gruppo C: ruolo d'ordine e personale subalterno) annessa al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 615.

(È approvato).

Art. 3.

Con decreti dei Ministri per l'agricoltura e per le foreste e per la marina mercantile, si provvederà, previo parere di apposita Commissione, ad assegnare all'una e all'altra delle due Amministrazioni il personale appartenente ai ruoli soggetti a ripartizione.

L'assegnazione a ciascuna delle due Amministrazioni può essere effettuata anche in eccedenza al numero dei posti a ciascuna di esse attribuiti nella annessa tabella, in misura, peraltro, non superiore al terzo dei posti stessi, calcolato distintamente per ogni ruolo.

(È approvato).

Art. 4.

L'ordine di collocamento del personale nei ruoli nei quali, a norma del precedente articolo 2, vengono assorbiti i ruoli dell'ex Commissariato generale per la pesca, è determinato dall'anzianità di grado e, a parità di anzianità di grado, da quella del grado o dei gradi precedenti, salva la conservazione dell'ordine di collocamento nel ruolo di provenienza.

Il personale eventualmente assegnato alle due Amministrazioni in applicazione del secondo comma del precedente articolo 3 verrà collocato in ruolo nella posizione di soprannumero. I posti così risultanti in soprannumero saranno assorbiti soltanto in seguito a promozioni al grado superiore o a cessazione dal servizio del personale stesso.

In corrispondenza dei predetti posti in soprannumero, saranno tenuti vacanti altrettanti posti nei gradi iniziali.

(È approvato).

Art. 5.

La Commissione di cui al precedente articolo 3, da nominarsi con decreto dei Ministri per l'agricoltura e le foreste e per la marina mercantile entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà composta:

da un consigliere di Stato designato dal presidente del Consiglio di Stato, *presidente*;

da due funzionari del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designati dal Ministro, *membri*;

da due funzionari del Ministero della marina mercantile, designati dal Ministro, *membri*;

da un funzionario del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di grado non inferiore al nono, *segretario senza voto*.

(È approvato).

Art. 6.

Alla maggiore spesa di lire 500.000 per l'attuazione della presente legge si provvede, per l'esercizio finanziario 1953-54, mediante riduzione per somma di uguale importo del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio nonchè al trasferimento dei fondi dallo stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste a quello del Ministero della marina mercantile in relazione alla ripartizione dei ruoli ed alla conseguente ripartizione del personale previste dalla presente legge.

(È approvato).

Do ora lettura della tabella allegata al disegno di legge:

TABELLA.

ORGANICO ATTUALE

GRUPPO E GRADO	Posti da ripartire	Posti assegnati al Ministero della marina mercantile	Posti assegnati al Ministero dell'agricoltura e delle foreste
----------------	--------------------	--	---

RUOLO DIRETTIVO AMMINISTRATIVO.

<i>Gruppo A.</i>			
Grado V	1	—	1
» VI	4	2	2
» VII	5	3	2
» VIII	7	4	3
» IX	7	3	4
» X e XI	8	4	4
	32	16	16

RUOLO ISPETTIVO.

<i>Gruppo B.</i>			
Grado { VI (*)	1	1	1
» { VII	1	—	—
» VIII	2	1	1
» IX	3	2	1
» X e XI	4	3	1
	11	7	4

RUOLO DEL PERSONALE D'ORDINE.

<i>Gruppo C.</i>			
Grado IX	1	1	—
» X	3	1	2
» XI	5	3	2
» XII	9	4	5
» XIII	2	1	1
	20	10	10

RUOLO DEL PERSONALE SUBALTERNO.

Primo commesso	1	—	1
Commessi e uscieri capo.	3	2	1
Uscieri	4	2	2
Inservienti	3	2	1
Agente tecnico	1	1	—
	12	7	5

(*) La promozione dal grado di Ispettore capo a quello di Ispettore superiore potrà essere conferita dopo almeno 5 anni di permanenza nel grado di Ispettore capo.

8^a COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

12^a SEDUTA (4 maggio 1954)

Metto ai voti la tabella di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 20.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari